

## **P.I. VIGENTE:**

### **ZONA D1B E ZONA D1A**

## **P.I. VARIANTE:**

### **ZONA D1S – PRODUTTIVA SPECIALE**

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi
2. In tali zone è ammesso l'insediamento di attività così come definite al precedente art. 4.2: Produttivo
3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode (n°1 alloggio) sino ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività. Tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.
4. Le strutture dovranno di norma essere realizzate come da parametri mentre le abitazioni e gli uffici potranno raggiungere l'altezza massima di ml. 7,50.
5. Non è consentito il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive.
6. Si prescrive la messa a dimora di idonee schermature arboree atte a creare una valida barriera acustica e visuale tra le zone produttive e le zone agricole
7. Gli interventi all'interno della zona D1S dovranno rispettare i seguenti indici stereometrici:
  - Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. **13,00** salvo volumi tecnici. Possono essere ammesse altezze superiori solo per documentate esigenze dei cicli di produzione.
  - Indice di copertura: non può superare il 60% della superficie fondiaria e comunque nel rispetto (non superiore) dei parametri dell'accordo di pianificazione approvato.
  - Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a H/2 con un minimo di ml. 5,00 fatte salve le costruzioni in aderenza.
  - Distanza dal ciglio stradale: all'interno dei centri abitati non può essere inferiore a 20,00 ml. per edifici prospicienti le strade di tipo C e nel rispetto del D.M. 1444/1968 per le altre strade, salvo preesistenti allineamenti.
  - Distanza tra fabbricati: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 ml. fatte salve le costruzioni in aderenza.